

Avv. Rosanna Raccaro
Via Raffaele, 23
81031 Aversa (CE)

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Deposito in Cancelleria
Aversa, II 30 NOV 2016
Tribunale di Napoli Nord
Il funzionario/cancilleri/segretario
Sezione lavoro e previdenza

Ricorso ex art. 700 cpc con contestuale istanza ex art. 151 cpc

Per la sig.ra Bianca Girolama nata il 01.05.1971 ad Arzano, ivi residente
Luigi Piscopo, 17 C.F. BNCGLM71E41A45SU ed eletto domo. to in Aversa alla Via
Raffaello, 23 presso lo studio dell'Avv. Mariangela Maletta
MTTMNG75C64234A) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura ad
margine del presente atto che dichiara ai sensi dell'art. 176, Il comma c.p.c. di
ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/5037498 o indirizzare
posta elettronica certificata: avv.mariangela.maletta@pccert.postecert.it
C.F. 80185250588) p.t. dom ex lege presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato, in
Napoli, Via Armando Diaz, 11

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del
C.F. 80185250588) p.t. dom ex lege presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato, in
Napoli, Via Armando Diaz, 11

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del
rappresentante p.t., ambito territoriale di Milano, con sede ivi alla Via Soderini, 24
domo ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando
Diaz n. 11, ads.ma@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio scolastico Regionale per la Campania C.F. 80039860632 in persona del
legale rappresentante p.t., sedente in Via Ponte della Maddalena n. 55, tutti

Stefano Nicolini
Avv. Nicolini
Stefano Nicolini

COPIA

UCC 4328/16

domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via

Armando Diaz n. 1, ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

Ufficio Scolastico provinciale di Napoli (C.F.80033300635) in persona del legale rappresentante p.l. con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz n.

11, ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella Fase C del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

Premesso che

1. La ricorrente, è stata assunta il 26.11.2015 con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente per un posto comune di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato dal Ministero resistente;
2. la stessa è stata impiegata per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto comprensivo Arzano IC 3 Karol Wojtyla-NAIC8FS008 presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;
3. la ricorrente ha inoltrato tempestivamente domanda di mobilità indicando 100 ambiti e 35 province e richiedeva ai fini del trasferimento come docente su posto comune e anche come docente di lingua inglese;
4. con successiva comunicazione il ministero resistente comunicava il



punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 23 punti, oltre 6 per il comune di ricongiungimento;

5. con comunicazione del 29.07.2016, alla ricorrente veniva assegnata come sede definitiva l'ambito 0022 Lombardia(fra le ultime preferenze espresse e precisamente la n.98);

6. che successivamente in data 09.08.2016 le veniva comunicata la scuola e precisamente ICS Narcisi di Milano-milic8cz00e@istruzione.it;

7. La ricorrente veniva quindi trasferita presso un ambito indicato in domanda tra le ultime destinazioni gradite e ciò è in netto contrasto con le disposizioni regolanti la mobilità de quo, se si considera che, da un esame del bollettino dei trasferimenti è emerso che, presso gli ambiti indicati con priorità dalla ricorrente, sono stati destinati docenti con punteggio inferiore.

8. All'uopo la sig.ra Bianco proponeva istanza di conciliazione e rilevava che risultavano destinatari di trasferimenti presso ambiti più vicini rispetto all'ambito assegnato alla stessa docente con punteggi inferiori al suo Inoltre alla ricorrente non veniva riconosciuto il servizio prestato, e dichiarato in domanda, in qualità di docente, presso l'istituto paritario "La Città del Sole" srl dal 2003 al 09.01.2011 dal 2012 al 2015 per un totale di 36 punti aggiuntivi

9. All'uopo la sig.ra Bianco proponeva istanza di conciliazione e rilevava che risultavano destinatari di trasferimenti presso ambiti più vicini rispetto all'ambito indicato in domanda docenti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, di cui si allega elenco come parte integrante del presente ricorso



[illegible]



FOR
RE
1900

Lazio	Roma	STERNT14652714N	SETA	PAOLINA	2005/1971	21	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	CCCM14652714N	CICCHINELLI	SIMONA	2011/1970	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	CPPEB14652714N	CAPPODANNO	FABIANA	22/03/1970	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DLM14652714N	DELLA CORTE	MARIA	03/02/1970	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DMSRM14652714N	DMSRM14652714N	ROSAMARIA	07/10/1970	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SPDLNR14652714N	SPADAFORA	ELEONORA	15/02/1970	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	VNG11714652714N	EVANGELISTA	LUIGIA	14/02/1974	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	MELGL214652714N	MELLACE	GIUSELLA	20/04/1954	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	NTLUG14652714N	NETTORE	NELLA LUCIA RITA	23/11/1957	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	RVNALL14652714N	RAVENDA	KATIA	25/04/1958	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SKTFC14652714N	SANTONASTASIO	FRANCESCA	09/10/1974	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	STLKT14652714N	OSTELLA	KATIA	23/05/1972	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	LXGFC14652714N	D'ANGELO	ROSSELLA	14/05/1971	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	LXGFC14652714N	BAGLI	FELICIANA	27/11/1960	7	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DOBLN14652714N	DI GIROLAMO	CHIARA	27/11/1960	7	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	RGSLC14652714N	ROGGERO	ALESSANDRA	12/05/1979	9	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	RVMLP14652714N	RVMLP14652714N	CLAUDIA	24/07/1979	9	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DRLG14652714N	DI LORENZO	MARIA PA	28/02/1954	12	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DHRSNT14652714N	DI MARZO	OLGA	05/12/1959	12	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	MNNNZ14652714N	MANNO	ASSUNTA	17/03/1952	13	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SCFRT14652714N	SCAFRODI MANCOSALE	ANNA ENZA	10/05/1959	14	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	MZZFC14652714N	MOZZILLO	FRANCESCO	11/03/1953	15	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	MRTMCH14652714N	MARTIN	FRANCESCO	28/02/1975	15	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DRZNR14652714N	DURZO	MARIA COSSETTA	27/10/1958	15	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	NOXVCH14652714N	NOXVCH14652714N	MARCO ANTONIO	01/10/1979	16	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	ROLSF14652714N	RIDOLFI	VINCENZA	04/05/1958	17	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DE MASCO	DE MASCO	STEFANIA	21/03/1977	18	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SCROFANI	SCROFANI	MARCELLA	08/11/1958	18	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	CREA	CREA	CATERINA ANNA MARIA	09/01/1973	19	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	NOLDRN14652714N	NOLDRN14652714N	ADRIANA	15/02/1957	19	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	FRNSN14652714N	FRANZESI	SABRINA	15/02/1957	20	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	MCHAV14652714N	MICHELLE	SILVANA	14/02/1957	21	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SCGLU14652714N	SCGLU14652714N	MARIA VANIA	15/05/1958	21	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SCDLV14652714N	SCUDERI	GIULIA	21/05/1950	21	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DE BELLO	DE BELLO	LAURA EDVIGE	03/02/1975	21	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DE PINTO	DE PINTO	IDA	15/02/1975	21	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	BLLSRA14652714N	BLLSRA14652714N	BEATI TUZI	15/10/1975	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DI SARU	DI SARU	SARA	08/04/1977	22	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	PISCOPPO	PISCOPPO	RAFFAELLA	22/02/1975	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	VICALE	VICALE	ANTONELLA	23/04/1973	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	MERCURIO	MERCURIO	SISTINA MANA	23/04/1973	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SARACENO	SARACENO	ERIK	23/04/1973	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	ARCIETTO	ARCIETTO	LILIANA	27/07/1977	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	COLO	COLO	NATALIA	24/07/1954	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DI ROSA	DI ROSA	PAOLA	05/04/1952	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	GARSA	GARSA	ROSALINA	10/05/1954	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	AMATO	AMATO	MARIA ANNA	10/05/1954	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	PODODORO	PODODORO	MARIA ANNA	27/02/1954	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	ARCIOACONO	ARCIOACONO	ROSARIA	05/01/1970	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	ISGR	ISGR	ROSITA	11/03/1952	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	VERZUTO	VERZUTO	GIORGIA	08/05/1957	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	VASILE	VASILE	TERESA	08/05/1957	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	BATTISTA	BATTISTA	MARIA ROSARIA	07/12/1955	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	LO BIANCO	LO BIANCO	FABIO	09/12/1975	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	LI PUNA	LI PUNA	ANNUNZIATA	05/05/1975	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	MARTINO	MARTINO	GIUSEPPINA	05/05/1975	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	ANGCOT14652714N	ANGCOT14652714N	LUCIA MARIA TINDARA	24/01/1958	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	PRESTILUPPO	PRESTILUPPO	CONCETTA	15/02/1974	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	PETTA	PETTA	MARIANA	20/11/1959	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	TRINGALE	TRINGALE	MARIA PIA	09/10/1971	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	BASSI	BASSI	ROSARIA	31/07/1958	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	PISTONE	PISTONE	RAFFAELLA	20/05/1978	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	CANNISTRA	CANNISTRA	ROSALINA	09/10/1973	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	MELOGRANO	MELOGRANO	ROSALINA	11/03/1976	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	MARTORELLI	MARTORELLI	URSULA	18/01/1953	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	PROVENZANO	PROVENZANO	ANTONETTA	20/04/1957	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SPADARO	SPADARO	IGNAZIA	23/02/1977	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	BONACCORSI	BONACCORSI	GIORGIA	08/12/1958	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	ONTAGLIA	ONTAGLIA	CRISTINA MARIA	11/05/1970	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	FALLOZZO PEO	FALLOZZO PEO	ANNA	16/11/1970	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	GIULIA	GIULIA	MARGHERITA	17/05/1974	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	GERACI	GERACI	GIUSEPPINA	01/01/1979	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	LEONE	LEONE	GIUSEPPINA	24/07/1959	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	PERLONSO	PERLONSO	FEDERICA	18/11/1973	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SCHIFANO	SCHIFANO	ANNA RITA	07/07/1978	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SIGNORELLO	SIGNORELLO	ANNA	23/05/1973	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	VARRARA	VARRARA	LUCIA RITA	12/02/1972	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	CICULLA	CICULLA	CATERINA	11/05/1959	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	CONTI	CONTI	LORENA	17/05/1971	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	DELLERBA	DELLERBA	RITA	28/03/1975	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	IGNOSI	IGNOSI	ORNELLA	28/03/1959	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	ME	ME	ANNA	29/11/1978	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE
Lazio	Roma	SLVGP14652714N	SLVGP14652714N	GIUSEPPA	30/04/1959	23	C	LAZ0000003	LAZIO AMBITO 0003	AN	COMUNE



MARIA GRAZIA
ANTONELLA
SANDRA
PAOLA
ALESSIA
CRISTIANA
MARIA FIA
LUCIA
MICHELA
ANNA
FIORELLA



Lazio	MLENTESACIOMING	MELEO	MARIA ANTONIETTA	11/01/1935	FR	18	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	OTRMIL72C6E3A0H	OLIVIERI	MAHUELA	20/03/1972	FR	19	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	CMEWNT8H461A348I	CHAMPOLANO	MAHUELA	21/06/1978	FR	21	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	CPCLLU07154C413L	CAPOCCEITTA	LUCILLA	14/12/1932	FR	21	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	DDQB8B86M561U760U	ODDI	BARBARA RITA	21/08/1959	FR	21	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	SNFLPR74M54M092T	SANFELICE	BARBARA	14/05/1974	CE	22	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	CRSSNN74748F839H	CARUSO	SILVIA	09/12/1974	NA	9	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	CVLNNEDM41A512I	CAVALIERE	MARIA ANNA	01/03/1933	CE	9	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	MRODGL6545D343H	MARADEI	ANGELA	05/11/1955	LT	13	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	CCTMHL8C5G3A323U	ACCETTO	MICHELLE	20/03/1962	RM	15	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	BRSGNGL0M4E4E472S	BERSANI	ANGELA	04/08/1959	LT	15	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	CINTZM72P59E472Z	RATINI	ALESSIA	15/08/1959	PS	16	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	CILNMTG064C4774D	COLAROSI	MARIA RITA	15/01/1959	PS	16	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	RCSNMTG064C4774D	ORSINI	ANTONELLA	15/01/1959	PS	16	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	TFNSNT70M57A24U	DE CESSARE	SANTA	13/05/1975	LT	17	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	VTLNNT74E42F859W	VITALE	MUNZA	17/05/1970	NA	19	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	PCNSFN68M581501Z	PICONE	STEFANIA	02/05/1974	NA	19	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	NNNTNT84R68B560W	IANNOTTA	ANTONIETTA	20/03/1953	RM	19	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	RSSDN851E2F704P	RUSSO	ANTONELLA	20/03/1954	CE	19	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	FDLQRN62769F724Y	FEDILE	BARBARA RITA	22/05/1951	M	20	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	PRRBBR84L4E532X	PRIORE	BARBARA	20/12/1932	LT	21	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	L9RMW871D7CC36SO	LIBERATI	ANNA MARIA	01/07/1933	SR	23	C	LAZ20000015	LAZIO AMBITO 0015	AN	COMUNE
Lazio	NTNCST74C4PH01R	ANTONUCCI	CRISTINA	30/04/1971	RI	17	C	LAZ20000025	LAZIO AMBITO 0025	AN	COMUNE
Lazio				02/03/1974	RM	18	C	LAZ20000025	LAZIO AMBITO 0025	AN	COMUNE





10. A ciò si aggiunga che, la Bianco ha allegato alla domanda di mobilità la dichiarazione di precedenza ex art. 33 c. 5 e 7 l. 104/92. Inoltre la stessa ha un figlio minore

10) Sia di fatto che nulla è accaduto

data 01.09.2016 ha preso servizio a Milano con notevole disagio e solo nel mese di Ottobre 2016 ha avuto l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017 in provincia di Napoli e precisamente presso l'IC Arzano 3 Karol Wojtyla, stesso istituto in cui ha svolto l'anno di prova, su posto di sostegno scuola infanzia.

DIRITTO

Con ordinanza ministeriale n.241/2016 il MIUR ha regolamentato la disciplina del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto in data 08.04.2016;

L'art.1 comma 108, della L.107/2015, ha ad oggetto la mobilità straordinaria territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia(che ai sensi dell'art.1, comma 68 della L.107/2015 comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento). Pertanto l'amministrazione resistente con un'unica procedura di mobilità ha disciplinato sia i movimenti ordinari territoriali e professionali che riguardano il personale scolastico assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui al comma 98 lettera b) e c), art.1 della legge 107/2015 come parte ricorrente.

In particolare, l'art.1 comma 108 della L.107/2015 prevede che: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, in seguito alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla Legge 107/2015 (c.d. "Buona Scuola"), e più in particolare, è stata assunta in ruolo nella fase C) del suddetto piano straordinario, in quanto inserita nelle GAE (ai sensi del comma 96 lettera b), art. 1, L. 107/2015).

La sede assegnata a seguito della assunzione in fase C) è provvisoria ex art.1, comma 108 della Legge 107/2015.

Il Legislatore, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva dei docenti assunti nelle predette fasi b) e c), ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017, un piano



straordinario di mobilità, un atto organizzativo a portata generale, con il quale il Ministero, a seguito delle numerose assunzioni effettuate negli anni precedenti, detta una disciplina generale (mediante l'Ordinanza 241/2016) per lo svolgimento di una procedura di mobilità che possa consentire una ricollocazione generale del personale scolastico sui diversi ambiti territoriali nazionali.

La mobilità straordinaria prevista dalla Legge 107/2015 riguarda due diverse categorie di docenti: a) I docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (e dunque secondo modalità ordinarie di assunzione disciplinate dal T.U. di cui al D.lgs. 297/1994), interessati alla mobilità territoriale e professionale soltanto su domanda, in deroga rispetto al vincolo triennale di permanenza nella provincia (di cui all'art. 399, comma 3, del D.lgs. 297/1994), per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale. b) La seconda categoria, invece, riguarda i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, provenienti dalle GAE (ex comma 96 lett. b), art. 1, L. 107/2015), ed assunti nelle fasi B) e C) del piano straordinario (ex comma 98, art. 1, L. 107/2015), interessati - obbligatoriamente - alle operazioni di mobilità, anche in questo caso, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Il MIUR, agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, richiamando l'art. 6 del "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8 aprile 2016", ha disciplinato le fasi di svolgimento della procedura di mobilità.

Sono previste quattro fasi e precisamente:

FASE A -- trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali

a questa fase partecipano i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero ed A del piano

assunzionale ex L. 107/2015, che chiedono il trasferimento in una scuola specificatamente indicata nella domanda, purché situata in una degli ambiti della provincia di appartenenza.

2. FASE B – Trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e assegnazione sede definitiva provinciale dei docenti delle GM 2012 assunti in fase B e C

Questa fase (B1) comprende la mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potranno chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza.

Nello specifico i docenti dovranno indicare gli ambiti territoriali preferiti nonché, all'interno del primo ambito preferito, l'ordine delle scuole nelle quali vorrebbero trasferirsi, in deroga al vincolo triennale.

FASE C – assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C

Parte ricorrente è stata assunta nella fase c). In tale fase rientrano i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase B e C del piano assunzionale ex L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).

Questi ultimi sono interessati da questa fase di mobilità a prescindere dal fatto che abbiano proposto o meno la domanda. Tali docenti non potranno indicare una specifica scuola, neanche all'interno del primo fra gli ambiti territoriali preferiti nella domanda, a differenza, invece, dei docenti della fase B1 della mobilità suddescritta.

Ed infatti, ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, sarà loro consentita la sola possibilità di indicare la preferenza su un numero definito di ambiti (fino a n. 100 ambiti), o un numero definito di province (fino a n. 100 province).



Appare evidente che i posti assegnati nell'espletamento di questa fase di mobilità sono solo quelli non assegnati nelle fasi precedenti.

Pertanto i docenti che hanno partecipato alle fasi precedenti hanno goduto di un maggiore vantaggio, considerata la maggiore disponibilità di posti di cui hanno beneficiato.

. FASE D - trasferimenti interprovinciali dei docenti fase "Zero" e "A" (sia da gare che da Graduatoria di merito) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C

Tale fase interessa i docenti assunti in fase Zero e A della L. 107/2015, nonché i docenti assunti dalle graduatorie di merito assunti nella fase B e C della stessa Legge, i quali potranno chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza.

Da quando fin d'ora analizzato emerge chiaramente l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Innanzitutto, ove dovessero aumentare gli incarichi su scuola a tempo indeterminato, caratterizzati dalla inamovibilità, ciò limiterebbe la possibilità per i Dirigenti Scolastici di affidare gli incarichi triennali ai docenti come parte ricorrente, limitando così le probabilità concrete di essere scelti.

L'ordinanza Ministeriale 241/2016 impugnata pregiudica gravemente i docenti interessati dalla fase C della mobilità, come l'odierna parte ricorrente, dal momento che, consentendo ai soggetti di cui alla fase B1 della mobilità di scegliere la scuola presso la quale essere trasferiti, di fatto li spinge a partecipare in massa a tale movimento.

Ciò determina una netta diminuzione dei posti disponibili nei quali i docenti interessati dalla fase C della mobilità hanno interesse a trasferirsi, e che per

effetto di tale previsione normativa, saranno inevitabilmente assegnati ad ambiti molto distanti rispetto a quelli effettivamente preferiti.

I docenti interessati dalla fase C della mobilità quindi sono tenuti ad indicare ben 100 (!) ambiti sparsi su tutto il territorio nazionale. Il Ministero inoltre nel caso in cui i docenti non dovessero esprimere le suddette preferenze con domanda vi

provvederà d'ufficio come previsto dall'art.9 comma 17, della O.M. 241/2016

Chiaramente proprio l'indicazione specifica delle scuole (e non soltanto degli ambiti territoriali) all'interno della domanda di mobilità determina inevitabilmente una posizione di vantaggio, poiché ai sensi e per gli effetti del comma 79, art. 1, Legge

107/15 "a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento".

Ed ai sensi del successivo comma 80, "L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa".

Da ciò ne discende che i docenti di cui alla fase B1 della mobilità otterranno una sede di servizio specifica, sottraendosi al regime sopra indicato. Questi ultimi docenti in seguito alla previsione dell'O.M. 241/2016 non sarebbero a disposizione del dirigente scolastico ai fini dell'assegnazione degli incarichi triennali, ottenendo così il vantaggio dell'immobilità dalla propria sede fissa a tempo indeterminato.

Vantaggio che, invece, è stato negato ai docenti di cui alla fase C della mobilità, così come parte ricorrente, che invece sarà sottoposta al superiore regime.

Tale distinzione contenuta all'interno della O.M. oggi impugnata non trova alcun fondamento all'interno del quadro normativo di riferimento, né soprattutto all'interno della Legge 107/2015, secondo cui dall'anno scolastico 2016/2017 la



mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra ambiti territoriali

(, art. 1, commi 66, 68, 73, 108, della Legge 107/2015).

Anzi, la mobilità su scuola è espressamente preclusa dalla stessa Legge a pena di

“inefficiacia” (art. 1, comma 196, L. 107/2015).

Pertanto, tale situazione comporta per la ricorrente un danno grave e irreparabile,

con il presente atto si propone ricorso d'urgenza per le seguenti ragioni di diritto

Sulla giurisdizione del Giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale

controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione del giudice

del lavoro. Oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di

servizio definitiva a seguito e successivamente alla sottoscrizione del contratto di

lavoro e all'atto di assunzione come si evince dal contratto stipulato. Il contratto

sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo

regolano in esso richiamate già nella premessa ovvero l'art.25 del CCNL del

29.11.2007 per il comparto scuola. Si tratta quindi di un contratto che stabilisce le

uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto

non può che trattarsi di un diritto soggettivo per che il contratto ad oggi è in pieno

svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL

del Comparto scuola anche per la mobilità per coloro che ne hanno i titoli e le

abilitazioni. Vi sono orientamenti giurisprudenziali consolidati secondo i quali,

anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in

particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli

concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli

aspiranti docenti in possesso di abilitazione è mutata la posizione giuridica

soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta

di "diritto soggettivo" poiché riguarda una richiesta i cui fatti costitutivi

corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la

prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell'insieme dei titoli per

ottenere il trasferimento sia nelle sede auspicata sia sulla disciplina prescelta

rappresentano una posizione di "diritto soggettivo" a veder riconosciuto il possesso

di un valido requisito previsto dalla legge. Infatti il contratto sottoscritto dalla

ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso

richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto

scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione")

che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto

scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad

oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal

vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice

trasferimento dal posto di sostegno alla disciplina) per coloro che ne hanno i titoli e

le abilitazioni.

Anche il D. Lgs. 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed

esterna ai comparti del pubblico impiego.

Sulla competenza territoriale

Per mero l'azionismo difensivo si evidenzia che codesto Ecc.mo Tribunale è

territorialmente competente per la controversia de qua, in quanto Arzano è la sede

di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, come prevede l'art. 413 comma 5 cpc

che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai

rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto". All'uopo la sentenza della Corte di Cass. lavoro n. 21562 del 15.10.2007 chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto deve intendersi" la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni e ciò al fine aggiunge la sentenza cass.civ sez.lavoro n. 15344 del 07.08.2004 di "garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"

Servizio prestato nella scuola paritaria

La tabella allegata al CCNI mobilità e relativa al punteggio attribuibile in ragione del servizio pre ruolo prestato (3 punti per ogni anno di servizio) richiamata art. 485 del T.U. del 1994 secondo il quale detto punteggio viene attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera.

Bisogna fare alcune precisazioni: tale assunto prende spunto dal fatto che il T.U. nell'elenicare come servizio utile quello prestato nelle scuole statali e non statali paritarie e pareggiate, non farebbe riferimento alle le scuole paritarie.

La spiegazione è di facile soluzione: le scuole paritarie sono state istituite soltanto con la legge 62/2000, successiva all'entrata in vigore del testo unico e, in base alla legge 53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione.

Pertanto si deve includere, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie dalla loro istituzione con le dovute correzioni al punteggio della ricorrente.

Lo stesso Ministero, nel corso del tempo ha iniziato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile (, ciò anche a seguito di orientamenti

giurisprudenziali successive alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1102/00 ed alla sentenza n. 292/16.

In un tale quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come gli Uffici Scolastici, regionale e provinciale, che non hanno nemmeno evaso il formale reclamo, siano incorsi in un palese ed evidente errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva, obbligandoli, loro malgrado, ad andare a svolgere l'attività lavorativa in sedi lontanissime dalla propria residenza.

Tale confusione normativa ha provocato grave ed irreparabile danno alla ricorrente per la quale si chiede sin d'ora il riconoscimento dei danni subiti in virtù di ambito e sede scolastica assegnati illegittimamente sulla base di punteggio errato, la cui quantificazione ci si riserva di individuare nel separato giudizio di merito. Inoltre anche la legge 153/01 stabilisce espressamente la pari dignità (anche in termini di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione.

la ricorrente rischia, con l'illegittima condotta del MIUR di subire pesanti e gravi ripercussioni sulla vita personale e professionale.

2. Sull'assegnazione della sede.

L'errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove le fosse stato attribuito il conteggio corretto, sarebbe stata assegnata ad altro ambito.

Esaminando l'elenco dei trasferimenti, tenuto conto delle precedenti riguardanti lo stato di salute, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto in un ambito più vicino alla sua provincia come già suddetto. Sotto questo profilo, come sotto altri già sottolineato dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016, il contratto

sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale. In particolare si assume violato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3.

Dalla documentazione depositata, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in contrasto al dettato costituzionale, consentendo a questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

Tutti i docenti assunti con il Piano Straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si capisce altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie diverse ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza alcuna ragione, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva, tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'ammissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo, hanno il diritto di essere trattati nello stesso modo anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento di cui sopra che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento "alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria"; in tale situazione il MIUR senza tener conto del provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare l'ordinanza con danno alla ricorrente.

Deella ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio posseduto.

Il MIUR violando la Carta Costituzionale, ha creato "fasce" di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri mortificando i principi di buon andamento dell'Amministrazione incorrendo in arbitri ed abusi che si sono puntualmente verificati.

A ciò si aggiunge che il Ministero ha allegato all'ordinanza 24/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le quali, laddove i candidati non avessero espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle: risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Napoli, alla ricorrente non sia stato possibile attribuire una sede un po' più vicina.

3. Violazione di legge.

In data 08.04.2016 è stato stipulato il CCNI sulla mobilità che ha creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica.

Il CCNI dell'08.04.2016 si pone in contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

L'art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale stabilisce in maniera corretta e dettagliata i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che deve operare senza pregiudicare e/o modificare la disciplina dei trasferimenti a



domanda, né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 dello stesso T.U. Di ciò si trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all'art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

L'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che "i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici". L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede una deroga a tale vincolo, consentendo anche al neo assunto per l'a.s. 2014/2015 di potersi trasferire secondo le sue esigenze. In questo modo la deroga al vincolo triennale di inamovibilità per il neoassunto, data ai docenti della fase B1 del piano di mobilità, perde significato in quanto riconoscendo loro la possibilità di scegliere la specifica scuola di destinazione, il Ministero ha arrecato un danno alla ricorrente. Il fatto che i docenti della fase B1 della mobilità possano scegliere la scuola e l'inamovibilità del posto occupato di fatto pregiudica la posizione della sig.ra Bianco, perché riduce le sue possibilità di essere scelta da un dirigente scolastico in sede di conferimento dell'incarico triennale. Tale provvedimento è illegittimo. È evidente che tutte le suddette disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016.

Tutto ciò emerge seguito della sentenza n. 187 del 20.07.2016 della Corte Costituzionale che ha evidenziato l'illegittimità, l'arbitrarietà nonché l'illiceità delle procedure adottate dal Miur in materia di mobilità.

Pertanto, la ricorrente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e

C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova in una situazione di grave

disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per additare ad una pronuncia di totale

accoglimento delle domande formulate in quanto gli stessi sono stati obbligati a

presentare una domanda di mobilità vietata dalla legge. Ai sensi dell'art.4 della

Costituzione una volta che la sig.ra Bianco è stata immessa in ruolo, equità sostanziale

vorrebbe, chi edovrebbe essere libera di scegliere la sede di servizio dove esplicare il suo

servizio. Ciò lo prevede la legge con il movimento di mobilità annuale, trasferimento o

passaggio (art. 462 co. 1), Lgs. 297/1994). Nel caso di specie, le amministrazioni convenute

hanno operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale comportamento è illegittimo, illogico, lesivo della dignità e della personalità del

lavoratore, *contra legem* e destituito di qual si voglia fondamento, sia di fatto che di diritto e

le ragioni sono le seguenti: mancanza di motivazione, con conseguente nullità dello stesso

per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. 241/90. E' proceduralmente

violato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre

che per eccesso di potere, per illogicità, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua

adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, lesivo dei diritti e degli interessi della

ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della docente Bianco

come individuo e come lavoratrice.

Il provvedimento non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento

in una sede tanto disagiata e non richiesta, ma non indica nemmeno in base a quale norma è

stato adottato. L'unica certezza è la palese violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto

CCNI per irragionevolezza e illogicità nonché per palese discriminazione con gli altri



docenti che con minor punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente come evidenziato nel tentativo di conciliazione presentato.

4. Trasferimenti nella P.A.,

I docenti durante questo piano straordinario di mobilità sono stati trasferiti in sedi molto distanti dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia. In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; tale principio nel caso de qua è stato ampiamente violato mortificando l'esistenza stessa dei lavoratori e la loro professionalità ed il legame con il territorio che, per un docente è imprescindibile, essendo riservato a questi ultimi un gravoso ed onorevole compito di seguire soggetti più deboli.

A ciò si aggiunge che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessun risvolto economico tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

In base al Decreto P.A. vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo ai lavoratori di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a distanze davvero imprevedibili dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività, ovvero chiedendo loro un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare. Il motivo dell'urgenza nel caso de quo esiste perché solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle fac. B

e C. Solo per quest'anno la ricorrente ha avuto l'assegnazione provvisoria in provincia di Napoli. Ma l'anno prossimo se non si addivene ad una pronuncia favorevole la stessa sarà costretta a spostarsi in Lombardia con grave danno per sé e la sua famiglia. Il legislatore della Legge Buona scuola con il cd. piano straordinario di assunzioni ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio. Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta. La situazione familiare della ricorrente richiede una necessaria presenza della stessa per sua madre, signora Abate Giustina essendo l'unico membro della famiglia in grado di prestare assistenza, che è persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c.1 e 3 dell'art.3 della L.104/92 con connotazione di gravità come descritto nella premessa. Il figlio minore è completamente a carico, non avendo un proprio reddito e vivendo ancora con la famiglia. Le esigenze di vicinanza inoltre sono rafforzate dal fatto che il trasferimento provocherebbe una ripercussione sulla ricorrente e la sua famiglia: la signora Bianco sarebbe costretta a sostenere spese ulteriori per un alloggio e per il suo mantenimento nei pressi della sede assegnata, in Lombardia, privando così la famiglia di una parte consistente della sua entrata economica.

Vi è la "imminenza ed attualità" del pregiudizio, laddove l'evento dannoso lamentato da chi domanda il provvedimento d'urgenza appare non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità, e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato. Il giudizio ex art. 700 c.p.c. è fondato sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per evitare le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire



un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di ordinario di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.

La signora Bianco ha chiesto il trasferimento in provincia di Napoli in seguito alla mobilità, facendo valere in detta occasione il diritto alla precedenza per l'assistenza a sua madre e il ricongiungimento con il coniuge e il figlio. Ma in sede di trasferimento l'USP di Napoli e il MIUR non hanno attribuito per la mobilità interpretando la precedenza prevista dalla L. 104/92 sulla base delle illegittime previsioni di cui al CCNI 08.04.2016. Par. 13 del CCNI stabilisce che "Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica". Il punto V dell'art. 13 prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, per le ipotesi di "Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale".

Il punto in questione del CCNI, prevede che

"Nella fase A punto 1 solo tra diversi dello stesso comune e nelle fasi successive del trasferimento viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.Lvo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità... Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli

insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche sulla fase A punto 1 dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.".

In sostanza, la precedenza di cui al punto V, opera solo all'interno di ciascuna delle fasi di mobilità (in ambito comunale, provinciale ed interprovinciale), ma non quale precedenza assoluta come le due ipotesi previste dal medesimo art. 13.

La norma citata, al punto I, prevede la precedenza assoluta, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, solo al personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) ed al personale emodializzato.

Pertanto, tutte le altre ipotesi di precedenza previste dall'art. 13, ivi compresa quella di cui al punto V per l'assistenza al figlio/coniuge con disabilità, operano solo all'interno di ciascuna delle fasi di mobilità (in ambito comunale, provinciale ed interprovinciale), ma non quali precedenza assolute indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato.

In sostanza, il CCNI 08.04.2016, limitando il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità anche per le ipotesi di assistenza nei confronti dei congiunti disabili gravi, sacrifica in maniera illegittima, di fronte alle esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992.



Il contratto collettivo difatti, limitando l'operatività della precedenza nella mobilità, e quindi della priorità nella scelta della sede, alle singole fasi della mobilità, di fatto svuota di contenuto le prescrizioni di cui all'art. 33 comma 5 della legge 104/92.

Tale disposizione legislativa, prevede al comma 5 che "Il lavoratore di cui al comma 32, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Secondo costanti orientamenti giurisprudenziali tale norma è rivolta a tutelare il soggetto portatore di handicap, il quale è il vero soggetto destinatario dei benefici previsti dalla legge.

Per le disposizioni in materia di tutela dei minori e disabili, è stato infatti evidenziato che "La misura prevista dall'art. 42 comma 5, D.lg. 26 marzo 2001 n. 151 è riconducibile, al pari di quelle contemplate della l. n. 104 del 1992, ai principi sanciti dall'art. 3 comma 2, e dall'art. 32 cost. Trattasi, invece, di agevolazioni dirette essenzialmente ad evitare che la persona in situazione di handicap resti priva di assistenza, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante il beneficio previsto dalla legge non è il lavoratore onorario dell'assistenza, bensì la persona portatrice di handicap. Il nucleo centrale della tutela è, infatti, il soggetto disabile e l'elemento peculiare, caratterizzante il beneficio in esame, è che il soggetto che chiede di fruire del congedo in questione in.d.r. o del diritto all'assegnazione della sede di lavoro nel caso della legge 104/92, viva insieme alla persona disabile da assistere" (T.A.R. Trieste, sez. I, 09/01/2014).

La Corte di Cassazione, in particolare, ha altresì evidenziato che la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza

consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati — alla luce dell'art. 3, comma 2, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 — in funzione della tutela della persona disabile. (sez. lav., 07/06/2012, n. 9201 —

sentenza Corte Cass. n. 2210/2016).

Giurisprudenza costante ha sottolineato, che la possibilità per il lavoratore di scegliere la sede di lavoro al fine di continuare a fornire al proprio familiare l'assistenza continuativa nel caso in cui la situazione di bisogno si verifichi dopo l'assunzione, atteso che in questi casi, si tratta non di ripristinare una situazione di assistenza interrotta con l'assegnazione della sede lavorativa, bensì di mantenerla, evitando per il soggetto portatore di handicap il trauma derivante dalla brusca interruzione della stessa, risultando tale convincimento fondato su una interpretazione dell'art. 33, 5 comma, l. 104 del 1992 che fornisce maggiore effettività alla protezione del soggetto bisognoso dell'assistenza prevista in detta legge.

Va osservato che l'art. 33 cit. prevede ai fini del riconoscimento del diritto, che debba sussistere la "possibilità" di scelta del posto, sicché una valutazione rigorosa di tale requisito da parte del giudice potrebbe costituire il giusto bilanciamento degli opposti interessi delle parti in causa. Pertanto, deve escludersi che il diritto di scelta della sede riguardi solo il momento della costituzione del rapporto di lavoro, dovendosi invece ammettere che qualora la necessità dell'instaurazione del rapporto assistenziale sia sopravvenuta in corso del rapporto lavorativo, e sia in atto al momento della presentazione della domanda di trasferimento, sussiste in capo al



lavoratore - in presenza delle altre condizioni previste dalla citata norma - il diritto di scelta della sede di lavoro.

Anche in tema di permessi giornalieri retribuiti per i lavoratori, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. 5 febbraio 1992 n. 104, la giurisprudenza³ ha precisato che dove ritenersi prevalente rispetto alle esigenze connesse alla prestazione lavorativa l'interesse del bambino e la tutela prioritaria del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti.

Alla l. n. 104/1992, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, va quindi riconosciuto di aver sancito diritti ormai intoccabili a favore delle persone portatrici di handicap prevedendo l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione. L'art. 33, comma 5, prevede quindi che "il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico e privato, che assiste con continuità un parente o un afffine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La norma pone quindi "un limite legislativo, ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 c.c., al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa".

Una interpretazione/applicazione troppo restrittiva della disposizione in esame, così come avviene ad opera del CCNI sulla mobilità dell'8.04.2016, comporterebbe una sostanziale negazione di tutela.

La Cassazione (n. 16102/2009) afferma altresì che "l'agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare,

quanto ad evitare che la persona handicappata resti priva di assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che l'assistente".

L'insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n. 104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili ed alle famiglie di appartenenza, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.).

Orbene, ciò posto, pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, 5° co. l. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" ed avente

come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 l. 104/1992). Della norma, unitamente all'art. 33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una *lex*



specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti.

Come stabilito dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, "la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti".

Il rilievo, anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi della Corte Costituzionale in tale materia, dei diritti che l'art. 33, 5° co. 1, 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che tale norma è una norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° co. cod. civ..

Pertanto alla luce della natura di norma imperativa del disposto di cui all'art. 33 comma 5 della L. 104/92, il contratto integrativo nazionale della scuola sulla mobilità non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede del dipendente che assiste un familiare disabile.

Pur essendoci le importanti, esigenze organizzative del comparto scuola tuttavia queste "devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza".

Periculum in mora

Il motivo dell'urgenza nel caso de quo esiste perché solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.

inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAT nelle facoltà

e C. Il legislatore della Legge Buona scuola con il cd. piano straordinario di

assunzioni ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile

ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio. Se non vi fosse il

vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da

subito la sede richiesta. Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto

rischio di vedere definitivamente privato tale diritto se non viene riconosciuto la

possibilità di un giudizio di urgenza e non tutelabile attraverso un giudizio di

cognizione ordinario. È altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in

un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del

giusto diritto di esprimere la scelta per il posto dovuto. L'orientamento

maggioritario giurisprudenziale ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni

qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegue un oggettivo

pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura

personalistica sotto il profilo dell'impovertimento della professionalità, e quindi

qualora sia lesa "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato

utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento

conseguente.

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Nelle more del giudizio ordinario, per ottenere l'esatta determinazione del punteggio

in applicazione dei principi fin qui esposti e l'auspicata assegnazione di una sede

differente, nonché il dovuto ristoro dei danni, la ricorrente rischierebbe di avviare

l'anno scolastico, con tutte le attività a questo propedeutiche, per poi vedersi

trasferita altrove in applicazione del nuovo calcolo.



Anche sotto il profilo del danno alla sfera non patrimoniale, vi è un pericolo nel ritardo in quanto la ricorrente sarebbe sottoposta ad un doppio stress per l'esigenza di dover subire gli ulteriori esiti di un eventuale, nuovo, trasferimento in altro ambito.

Ne consegue che il pregiudizio imminente e irreparabile, voluto dal legislatore, per la concessione di un provvedimento che assicuri gli effetti provvisori della decisione di merito, risiede nella mortificazione professionale cui andrebbe incontro la ricorrente; ciò anche prima dell'udienza di comparizione. Inoltre la sig.ra Riancola ha diritto immediatamente all'annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione ai sensi della mobilità straordinaria interprovinciale predisposta ed emessa dal MIUR a mezzo della quale alla ricorrente è stata erroneamente attribuita una posizione non splante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante l'illegittimo mancato riconoscimento del beneficio della precedenza.

Per i susposti motivi la ricorrente, come sopra rappresentati e difesi, chiede l'accoglimento delle seguenti

Domande

Voglia l'Illmo Giudice del Lavoro adito, contrariis relictis, così disporre :

• In via preliminare, anche *in audita altera parte*, sospendere il provvedimento di trasferimento della ricorrente nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione in quanto illegittimo per tutte le ragioni susposte.

• Fissare l'udienza di comparizione delle parti, per procedere agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, ritenuta l'erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente all'esito del Piano di Mobilità Straordinario fase C) per la scuola primaria, *ordinare* alle amministrazioni resistenti la correzione

dei detti punteggi tenendo conto del servizio prestatato nella scuola

paritaria

- Per l'effetto, atteso i punteggi così corretti, ordinare alle amministrazioni

convenute di procedere all'assegnazione delle sedi definitive in uno degli

ambiti della provincia di Napoli, ovvero della Campania, ovvero in altro

ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza in luogo di quello

assegnato.

- In via subordinata, nella malaugurata ipotesi in cui il punteggio attribuito dal

MILUR dovesse essere ritenuto esatto, ordinare alle amministrazioni residenti

di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti della

provincia di Napoli, ovvero della Campania ovvero in altro ambito

individuato secondo le tabelle di vicinanza in luogo di quello assegnato, e

comunque nella posizione utilmente occupata secondo punteggio, alla luce

della sospensione dell'ordinanza 241/16 disposta dal Tar e

l'incostituzionalità dei principi ivi contenuti, nonché l'illegittimità della

mobilità.

- Emettere i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti

provvisori della decisione di merito.

- Fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

- Accertare il danno patito dalla ricorrente a seguito dell'erronea attribuzione

di punteggio e della conseguente erronea assegnazione di ambito nazionale e

sede di servizio da quantificarsi in sede di giudizio di merito.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorario da attribuirsi al sottoscritto

procuratore antistatario.



Con riserva, in ogni caso, di agire con separato giudizio per il risarcimento dei danni causati e causandi alla ricorrente.

Si allega: Copia contratto individuale a tempo indeterminato; copia domanda di mobilità 2016/2017 con allegata pluridichiarazione e allegato D; copia domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale con punteggio assegnato dal MIUR; copia email di notifica di assegnazione all'ambito Lombardia 0021; copia email di assegnazione scuola; tentativo di conciliazione con copia elenco dei docenti controinteressati esatti elenchi ufficiali del MIUR; Copia precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92; copia provvedimento di assegnazione provvisoria; copia certificato di servizio presso la scuola paritaria; Copia CCNI Scuola 2009; copia CCNI Mobilità comparto scuola del 08.04.2016; copia Ordinanza Ministeriale n. 241/2016; Copie Ordinanze del tribunale di Ferrara di Napoli Nord, di Trani e di Napoli; dichiarazione sostitutiva del reddito; copia C.L.

e C.F.

Avv. Mariangela Maletta

L'Avv. Mariangela Maletta dichiara ai sensi dell'art. 152 disp. di att. c.p.c. così come modificato dall'art. 38 della legge n. 111 del 2011 che il valore della prestazione decotta in giudizio è indeterminato. Dichiaro altresì che vi è esenzione dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito della ricorrente non supera l'importo di € 34.585,23 previsto per legge come da autocertificazione allegata al

presente.

Avv. Mariangela Maletta

Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai sensi

dell'art. 151 c.p.c.

Premesso

1. che la ricorrente con il presente ricorso ha chiesto, previo accertamento del suo diritto, l'accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio ai fini della mobilità;

2. al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contrinteressati, ovvero a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggi dalla ricorrente;

3. ritenuto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari sia per l'elevato numero che per impossibilità di identificare i docenti;

4. ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile: "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommanamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"

5. che la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso oltre ad essere onerosa per il ricorrente

6. che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV sezione del Consiglio di Stato 19.02.1999

n.106 "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."

7. che l'On.le Giudice adito può ai sensi dell'art.151 cpc autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello dell'invio telematico

8. che la giustizia amministrativa ha disposto varie volte la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito internet del ramo di amministrazione interessato;

9. che il MIUR ha un sito per le vertenze collettive al fine di consentire la pubblicità del ricorso.

<https://www.istruzione.it/web/ministero/proclamazioni> 12;

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore fa istanza

affinché l'adito Tribunale voglia autorizzare la notificazione ex art.151 cpc a mezzo telematico, mediante la pubblicazione del ricorso e decreto sul sito

internet del MIUR

avv. Mariangela Mariella



TRIBUNALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Sezione Lavoro

letto il ricorso che precede iscritto al n. 14328/2016 R.G.;

rigetta la richiesta diretta all'emissione del decreto inaudita altera parte, ritenuto necessario valutare la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento cautelare nel contraddittorio delle parti;

FISSA

l'udienza del 22.12.2016 ore 11.30 per la comparizione delle parti sulla domanda cautelare, onerando parte ricorrente alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai resistenti entro il 12.12.2016;

E

l'udienza del 7.11.2017 ore 11.30, per la trattazione del merito.

Vista

l'istanza di notifica ai docenti resistenti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Ritenuto che sussistono le circostanze particolari previste dalla citata disposizione che giustificano il ricorso a forme alternative di notificazione, costituite dall'elevato numero dei docenti destinatari della notifica, dall'interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, dall'esistenza di un'apposita area tematica nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);

Autorizza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

parte ricorrente alla chiamata in causa dei docenti resistenti mediante:

-pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

-inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della pubblicazione.

Dispone che il MIUR rilasci al ricorrente certificazione, dalla quale risulti la data dell'inserzione nel sito istituzionale della documentazione di cui sopra.

Aversa, li 1.12.2016

IL GIUDICE del LAVORO

dott. Giovanni Andrea Rippa



